REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 314/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2012

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») ([1]), in particolare l'articolo 121, primo comma, lettere k) e m), l'articolo 185 *bis*, l'articolo 185 *quater*, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ([2]) prevede al titolo V, e in particolare all'articolo 82, che, qualora uno Stato membro designi più organismi competenti per il controllo del rispetto della normativa vitivinicola, ne garantisce il coordinamento delle attività. Questa misura non permette di rispondere appieno alle esigenze di coordinamento tra i diversi organismi di controllo nell'ambito dei movimenti di prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa, poiché nel settore vitivinicolo si usano i documenti previsti in conformità alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise ([3]). Occorre tra l'altro precisare le misure che gli Stati membri devono adottare per garantire agli organismi competenti del controllo dell'osservanza della normativa vitivinicola un accesso alle informazioni relative ai movimenti dei prodotti soggetti ad accisa effettuati in conformità alla direttiva 2008/118/CE e al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa ([4]). In particolare, è opportuno tenere conto del sistema EMCS (*Excise Movement and Control System*, sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa) istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa ([5]).

(2) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 555/2008 prevedendo un'applicazione progressiva delle nuove disposizioni, tenendo conto dei tempi necessari perché le amministrazioni degli Stati membri possano attuare le misure relative al coordinamento dei controlli e all'accesso alle informazioni.

(3) Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ([6]) prevede al titolo III, in particolare agli articoli da 21 a 31, la natura dei documenti di accompagnamento ammissibili per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, le norme che disciplinano l'utilizzo di tali documenti a livello nazionale e unionale nonché all'esportazione e le condizioni di autenticazione degli attestati di origine per i vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP). Tali disposizioni sono diventate in parte obsolete oppure non tengono conto di tutte le modifiche della pertinente legislazione unionale intervenute dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 436/2009. Ciò vale in particolare per l'utilizzo, dal 1º gennaio 2011, del documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, redatto a norma del regolamento (CE) n. 684/2009, per la modifica delle formalità che si applicano al controllo dell'uscita dei prodotti dal territorio dell'Unione in seguito alla generalizzazione delle procedure elettroniche da parte delle autorità doganali dell'Unione e infine per le modifiche delle norme relative alle DOP, alle IGP e all'indicazione dell'annata di raccolta o della varietà di uve da vino in seguito alle riforme della normativa del settore vitivinicolo intervenute dopo il 1º gennaio 2009. È quindi necessario modificare gli articoli di cui trattasi ed eliminare alcune definizioni diventate obsolete.

(4) Le modifiche intervenute in questo contesto dovrebbero permettere di utilizzare i documenti di accompagnamento riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 436/2009 per i prodotti vitivinicoli come attestati di DOP o di IGP o come certificazioni dell'annata di raccolta o della varietà di uve da vino, anche quando tali documenti sono redatti dallo speditore. È a tal fine opportuno stabilire le condizioni alle quali i documenti di accompagnamento sono considerati autentici.

(5) Le formalità relative all'uscita dei prodotti dal territorio doganale dell'Unione sono state modificate dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 436/2009. Tali formalità sono adempiute in conformità alle nuove condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.
([3]) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.
([4]) GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24.
([5]) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.
([6]) GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.